

## TI\_GERICHTE 10.2002.77 vom 21. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2002.77](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2002.77)

FR: TI\_GERICHTE 10.2002.77 du 21 mai 2003

IT: TI\_GERICHTE 10.2002.77 del 21 maggio 2003

### Volltext

Incarto n.10.2002.77/AMM

DAP 443/2002

Bellinzona

21 maggio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

\_\_\_\_\_, fu \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, attinente di \_\_\_\_\_, domiciliato a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, coniugato, \_\_\_\_\_

(difeso dall'avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_)

accusato di \_\_\_\_\_ perturbamento del servizio ferroviario,

per avere, il \_\_\_\_\_ 1999, presso la stazione internazionale di \_\_\_\_\_, binario \_\_\_\_\_, manovrando il locomotore \_\_\_\_\_, nell'operazione di aggancio e conseguente distacco dell'ultimo vagone del treno \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ("cosiddetta manovra a spinta"), alla distanza di 65 metri da quest'ultimo, negligenemente utilizzato il manipolatore di manovra in senso contrario, provocando in tal modo l'accelerazione da 20 km/h a 25 km/h della velocità di marcia del locomotore, anziché l'inserimento dell'operazione di frenata (così come rilevato dal disco odocronografo), con la conseguente collisione dei due convogli e il ferimento di \_\_\_\_\_ passeggeri del predetto treno \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ addetti al controllo doganale, posto con ciò in pericolo il normale traffico ferroviario e messo conseguentemente in grave pericolo la vita e l'integrità delle persone o la proprietà altrui,

reato previsto dall'art. 238 cpv. 2 CP;

perseguito \_\_\_\_\_ con decreto d'\_\_\_\_\_ accusa DAP \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2002 del Procuratore pubblico Arturo Garzoni, \_\_\_\_\_, che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 700.■.

2. Per eventuali pretese di risarcimento delle parti lese si rinvia al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.■ e delle spese giudiziarie di fr. 200.■.
4. E' ordinato alle competenti autorità il dissequestro del disco odocronografo della locomotiva \_\_\_\_\_, previa crescita in giudicato del decreto d'accusa.

vista \_\_\_\_\_ l'opposizione al decreto d'accusa interposta dall'accusato il \_\_\_\_\_ 2002;

indetto \_\_\_\_\_ il dibattimento per il \_\_\_\_\_ 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il difensore;

accertate \_\_\_\_\_ le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito \_\_\_\_\_ il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell'imputato;

sentito \_\_\_\_\_ da ultimo l'accusato;

posti \_\_\_\_\_ a giudizio i seguenti quesiti

1. Se l'imputato è autore colpevole di perturbamento del servizio ferroviario, commesso nelle circostanze di cui sopra.

2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato;

2.2 Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

3. Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati \_\_\_\_\_ gli atti;

preso atto \_\_\_\_\_ che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti \_\_\_\_\_ gli art. 238 cpv. 2 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo \_\_\_\_\_ ai quesiti posti come segue:

proscioglie \_\_\_\_\_

dall'accusa di perturbamento del servizio ferroviario per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2002;

caricale spese allo Stato;

le parti \_\_\_\_\_ sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

■ \_\_\_\_\_,

■ avv. \_\_\_\_\_,

■ Procuratore pubblico Arturo Garzoni, \_\_\_\_\_,

■ avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

■ Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

■ Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

■ Ufficio del GIAR, \_\_\_\_\_.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.